

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

1.1 - E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, un'associazione con denominazione **"ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PEDIATRIA ETS - ODV"**.

La denominazione con l'acronimo ETS - ODV dovrà essere riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque atto, corrispondenza e comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

1.2 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

1.3 - La durata dell'Associazione è illimitata.

1.4 - L'Associazione ha sede in Bergamo.

1.5 - Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

Art.2 - Scopi e Finalità

2.1 - L'Associazione non ha fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha come scopo principale le prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 5, lettera c), del Decreto 117/2017.

2.2 - Si pone quindi come obiettivi:

a) migliorare la qualità della vita del bambino e della sua famiglia durante la permanenza in ospedale cercando di rispondere ai bisogni di carattere sanitario, psicologico, relazionale e ludico,

b) favorire il coordinamento di tutti gli Enti e gli operatori preposti al "prendersi cura" del bambino malato,

c) sensibilizzare le istituzioni e la società al fine di promuovere l'accoglienza alle famiglie dei bambini affetti da patologie gravi e/o croniche, anche con il sostegno alle case di accoglienza,

d) promuovere una cultura della solidarietà occupandosi della formazione e del coordinamento dei volontari che prestino servizio presso l'USC di Pediatria,

e) favorire la preparazione degli operatori sanitari nelle forme ritenute più idonee (borse di studio, partecipazione a convegni scientifici, viaggi di studio, corsi di aggiornamento, master, pubblicazioni di atti e riviste specializzate),

f) favorire e promuovere una concreta solidarietà alle famiglie dei bambini ricoverati presso l'USC di Pediatria dell'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

2.3 - L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 2.7.

2.4 - Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

2.5 - L'Associazione può svolgere le attività di cui sopra anche indirettamente in favore di Enti senza scopo di lucro, nazionali e/o esteri, per la realizzazione di progetti di utilità sociale ed opportunamente riconosciuti secondo le normative in vigore in loco.

2.6 - L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, potrà altresì svolgere, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, quanto previsto dalle lettere d), f), i) e q) dell'art. 5, co.1, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni.

2.7 - Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 ed alle condizioni dettate dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 nonché ai limiti definiti dagli Enti competenti, l'Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, la cui individuazione potrà essere successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Aderenti all'Associazione

3.1. - Sono aderenti dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e lo statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscano un sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

3.2 - Il numero degli aderenti è illimitato.

3.3 - Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

3.4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

a) nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione;

b) l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi a-

derenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro degli aderenti dell'Associazione.

c) Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

d) Gli aderenti cessano di partecipare all'Associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

e) L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 4 - Diritti e doveri degli aderenti

4.1 - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

4.2 - Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione nonché i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e di ogni altro organo dell'organizzazione e farne copia a proprie spese;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.3 - Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali (codice etico, regolamento, convenzione ospedaliera, protocolli ospedalieri, ecc.);
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea in conformità a quanto disposto dall'art.17 del D.Lgs 117/2017.

Le attività degli aderenti sono incompatibili, con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 5 - Patrimonio - Entrate

5.1. - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

5.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese dell'Associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 117/2017;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche sociali, non esplicitamente destinato a incremento del patrimonio.

5.3 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.4 - Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art. 6 - Organi Sociali dell'Associazione

6.1 - Organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione Legale, al verificarsi del requisito di legge.

6.2 - Può essere inoltre costituito il Collegio dei Garanti.

Art. 7 - Assemblea degli aderenti

7.1 - L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

7.2 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

7.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.4 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

7.5 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori Legali (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'Associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e di liquidazione dell'Associazione.

7.7 - L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente

elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art.15.

7.10 - Ciascun aderente può essere portatore di non più di 3 (tre) deleghe.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

8.1 - Il Consiglio Direttivo è delegato dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti scelti tra gli associati. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

8.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.

8.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, con lettere inviate agli aventi diritto con mezzi che ne garantiscano l'avvenuta ricezione (es. raccomandata a/r e PEC) ovvero consegnate (raccomandata a mani) almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica o raccomandata a mani da recapitare almeno 24 (ventiquattro) ore prima, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti: In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con parere consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo probabilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il segretario (eventualmente il tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 9 - Il Presidente

9.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, resta in carica tre anni e può essere rieletto.

9.2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- In caso di assenza, di impedimento e di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibe-

ra. Di fronte agli aderenti, ai terzi e a tutti i Pubblici Uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 10 - Organo di controllo

10.1 - Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea può eleggere un organo di controllo, anche monocratico.

10.2 - Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

10.3 - L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8.6.2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.4 - Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

10.5 - L'organo di controllo esercita pure compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.Lgs. 117/2017.

10.6 - I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.11 - Revisione legale dei conti

11.1 - Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio.

11.2 - Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

11.3 - Non possono essere eletti revisori contabili i membri del consiglio direttivo.

11.4 - Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio dei revisori dei conti è eletto dal collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

11.5 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato.

11.6 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può eventualmente assistere alle riunioni dell'assemblea e del consi-

glio direttivo, senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 12 - Consiglio dei Garanti

12.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

12.2 - Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione e i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il lodo è inappellabile.

Art. 13 - Gratuità delle cariche

13.1 - Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione e documentate. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

13.2 - Nel caso in cui uno o più consiglieri, che non superino la metà del consiglio direttivo, nel corso del triennio, cessino dall'incarico, il consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo innanzitutto alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. Ove, per qualunque motivo, non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio potrà ove possibile proseguire carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile oppure indire con la massima urgenza consentita nuove elezioni.

Art. 14 - Bilancio

14.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono esser portati a conoscenza dell'Organo di controllo e/o del Revisore Legale dei Conti almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

14.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

14.3 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

14.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

14.5 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori, Associati, Volontari e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Gli utili o gli avanzi di ge-

stione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

14.6 Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 - Modifiche dello statuto - Scioglimento dell'Associazione

15.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.2 - Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

15.3 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni indicate dai Fondatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16 - Norme di rinvio

16.1 Le pattuizioni previste nel presente statuto che facciano riferimento alle norme dettate dal D.Lgs. 117/2017, decorreranno solo a seguito dell'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

16.2 Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e di altre leggi vigenti in materia.

Art.17 - Norme di funzionamento

17.1 - Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Firmato: Lazzaroni Milena

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)